

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

Prot. n. 0145

## **IL PRESIDENTE**

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Lorenzo Marchesi nei confronti della società Novara Calcio SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 3131 del 30 novembre 2012 (688);
- VISTE** la comunicazione del 5 novembre 2013 (prot. n. 1954 del 05.11.2013) con la quale il difensore della parte istante ha informato il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport "...che la vertenza è stata amichevolmente definita tra le parti e, pertanto, la parte istante rinuncia alla domanda avanzata" e la conferma pervenuta dal difensore della parte intimata (prot. n. 1955 del 06.11.2013);
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

## **PRENDE ATTO**

della rinuncia pervenuta da parte del Sig. Lorenzo Marchesi all'istanza di arbitrato presentata nei confronti della società Novara Calcio SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 3131 del 30 novembre 2012 (688), e alla successiva conferma pervenuta da parte della società.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 4 febbraio 2014

*F.to Massimo Zaccheo*